



AMIA Verona SpA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- 37135 Verona Via B. Avesani, 31 - Tel. 0458063311/Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it - amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM SpA

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI PRESIDI
ANTINCENDIO PER LA DURATA
INDICATIVA DI ANNI DUE
(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)***

Numero gara 8857700

CIG 9554752EC5

Tender 83 - Rfq 116

***IL R.U.P.
(Arch. Samantha Perrotta)***

ART. 1
Oggetto e durata dell'appalto

La presente procedura d'appalto ha come oggetto la gestione dei presidi antincendio esplicabile in manutenzione preventiva programmata, controllo, revisione e collaudo degli estintori installati negli stabili, ricoveri mezzi ed officine, la manutenzione dei complessi antincendio e delle opere di compartimentazione e vie d'esodo e nei posti di servizio della committente così come riportati negli elenchi allegati al fine di garantire l'efficienza operativa dei mezzi antincendio e come di seguito descritti all'ART.6 del presente Capitolato.

Le aree interessate sono:

- Sede AMIA Via B. Avesani, 31
- Stabile in via Avesani, 18
- Isola ecologica di Via B. Avesani 34-36
- Isola ecologica di Mattaranetta

La durata del servizio richiesto è di 2 (due) anni - biennio 2023/2024 ed avrà inizio indicativamente in data 01.01.2023 e termine il 31.12.2024.

AMIA VERONA si riserva la facoltà di disporre una eventuale proroga del contratto per ulteriori mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016, ferma la capienza del CIG generato.

In tal caso l'operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto. Le prestazioni richieste sono precisate negli articoli successivi del presente Capitolato speciale nonché nei relativi allegati.

Gli importi riportati negli atti di gara sono indicativi e finalizzati a determinare riferimento per la formulazione dell'offerta, e relativo regime fiscale.

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

ART. 2
Normative

Le normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo) alle quali si farà riferimento e che dovranno essere applicate, a titolo non esaustivo, sono:

- D.lgs n. 81/08 – Allegato IV, cap.4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione” comma 4.1.3 e ss. mm. ed ii.;
- D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- D.L: n° 493 del 14/8/96 - CEE 92/58 (segnaletica di sicurezza e antincendio sul posto di servizio) e ss. mm. ed ii.;
- D.M: n° 37 /2008 (manutenzione apparecchiature ed impianti fissi antincendio) e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro – art. 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 07/01/2005 (sostituisce D.M. 1982) e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 1/09/2021 del Ministero dell'interno: “*Criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

- D.M. 2/09/2021 del Ministero dell'interno "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
- D.M. 3/09/2021 del Ministero dell'interno "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.
- UNI EN 12416 – 2:2007 Indicazioni per le procedure di ispezione, controllo periodico, manutenzione dei sistemi di spegnimento a polvere;
- UNI EN 179 Accessori per serramenti – Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga – Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 1125 Accessori per serramenti – Dispositivi per le uscite antipánico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo – Requisiti e metodi di prova;
- UNI EN 10779; Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio;
- UNI EN 671:3; Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili;
- UNI EN 1 0720 Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
- Norma UNI - 9994 del Marzo 1992 (manutenzione estintori d'incendio);
- Norma UNI – 9994-1 del Giugno 2013 (manutenzione estintori d'incendio);
- Norma UNI – 9994-2 del Settembre 2015 (Requisiti professionali del tecnico manutentore);
- UNI EN ISO 9001;
- UNI EN ISO 9002;
- OHSAS 18001:1999
- UNI ISO 23932:2019;
- UNI EN 10779;
- UNI EN 12485;
- UNI EN 13565-2;
- UNI EN 114731.

Nel caso di modifiche normative intervenute, si dovrà applicare la versione vigente delle normative citate.

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento vigente.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

ART. 3 Compensi per le prestazioni previste

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

| | Descrizione | Importi |
|------------|--|--------------------|
| a) | Importo biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria per presidi antincendio nelle aree indicate nell'art.1 del presente Capitolato. | € 39.000,00 |
| | Importo a base d'asta | € 39.000,00 |
| b) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 450,00 |
| a+b | Importo dell'appalto | €.39.450,00 |

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alle lettere a) aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla lettera b) non oggetto dell'offerta.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti di AMIA Verona S.p.A. per tutto quanto concerne l'attività di service; le aree di lavoro saranno affidate nelle condizioni d'uso in cui si trovano e l'Appaltatore li prenderà in carico nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, degli obblighi contrattuali e della Vigente Normativa.

ART. 4 Requisiti Tecnici e professionali

L'impresa partecipante deve dichiarare esplicitamente di conoscere e di impegnarsi ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività oggetto con particolare riferimento alle norme richiamate (a titolo non esaustivo).

L'impresa dovrà essere in possesso delle certificazioni:

9001
18001

L'Impresa appaltatrice dovrà presentare prima dell'inizio dei servizi, le seguenti documentazioni:

- Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 e succ. modif. (anche in copia);
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie. (ad esempio Dichiarazione di conformità delle macchine, Omologazioni, Libretti ISPEL o Ministero del lavoro , ecc.) ;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- Nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad esempio Dichiarazione in merito alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero alla sua mancata nomina per indisponibilità dei lavoratori);
- Dichiarazione inerente la formazione effettuata dalle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo (attestato RSPP unitamente a Attestato primo soccorso e antincendio per i lavoratori presenti in cantiere/azienda);
- Copia del libro Unico del lavoro con relativa idoneità sanitaria dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/08;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 81/08 e successive modif.;

- Piano Operativo di Sicurezza specifico per l'attività svolta ovvero Documento di Valutazione dei rischi specifico;
- Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche, per l'attività svolta (persona competente ai sensi del DM 01/09/2021, DM 02/09/2021);
- Elenco del personale che opererà con l'indicazione dei dati anagrafici quali:
nome e cognome;
data e luogo di nascita;
qualifica;
n° di matricola;
documento di riconoscimento;
posizione ass. INPS - INAIL;
- Polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei potenziali rischi derivanti dall'attività svolta, con massimali congrui in relazione all'attività svolta e ai rischi connessi e/o potenziali per AMIA;
- Resta inteso che i tecnici manutentori dovranno essere qualificati ai sensi della normativa vigente(DM 01/09/2021, ecc)

ART. 5

Modalità di espletamento dell'appalto e del sopralluogo

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del servizio, previo appuntamento con il Geom. Matteazzi al numero 045 8063488 da prenotare **entro e non oltre la data del 09.01. 2023** Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo rappresentante munito di delega.

La mancata effettuazione del sopralluogo, ai fini della corretta formulazione dell'offerta, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara.

All'appaltatore verranno fornite le schede necessarie ad individuare gli apprestamenti da mantenere verificare e controllare. La compilazione di questi documenti, sarà completata a cura della ditta appaltatrice con l'apposizione del tipo di manutenzione effettuata, della data, delle manchevolezze riscontrate o dei rimedi presi e la correzione di eventuali errori descrittivi o di modifiche intercorse.

Il numero, le ubicazioni, il tempo di realizzazione dei singoli interventi e le relative entità, saranno concordate preventivamente con il personale preposto dalla committente.

La committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esecuzione dei servizi, del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa. All'appaltatore compete altresì la compilazione dei registri antincendio e dei rapportini di effettuazione dei lavori.

Per le attività correlate o dovute a manutenzione straordinaria ad oggi non prevedibile l'appaltatore dovrà necessariamente prendere contatti con la committente e redigere appositi preventivi di spesa da sottoporre ad approvazione.

L'appaltatore dovrà fornire resoconto dell'attività svolta attraverso registro elettronico.

ART. 6

Descrizione dei servizi

1) Attività di rilevazione e registrazione di tutti i dispositivi antincendio presenti

Per ogni sito controllato l'affidatario dovrà effettuare il rilievo di tutti i dispositivi di prevenzione incendi presenti classificandoli in una tabella e fornendoli in formato elettronico all'azienda in cui saranno riportati per singola sede le seguenti voci:

- numero progressivo
- posizione
- matricola
- marca
- anno
- tipo
- estinguente

- classe di fuoco
- anno ultima revisione
- scadenza revisione
- scadenza collaudo

A seguito di questo rilievo dovrà fornire sia i files compilati che il report elettronico dei dispositivi da sostituire secondo un piano temporale.

La tabella di cui sopra dovrà garantire la continuità di formato e di numerazione attualmente in uso.

Tutti i servizi e le attività di manutenzione verranno eseguiti presso le sedi Amia indicate mediante carro officina attrezzato nel rispetto della norma uni 9994, uni 9994-1, uni 9994-2, uni 9994-3, en uni 671/3, uni 10779 e direttiva macchine (senza che gli estintori vengano rimossi dalla loro sede , per evitare che manchino gli estintori previsti dal certificato di prevenzione).

Tutti i servizi dovranno essere resi secondo le norme in vigore all'atto del servizio anche successivamente intervenute e prevalenti secondo quanto indicato nel presente capitolato.

La ditta incaricata dopo aver effettuato inventario e monitoraggio dei presidi presenti dovrà pianificare le varie fasi di servizi per rendere il sistema perfettamente efficiente, stabilendo quindi il piano dei controlli, revisioni, collaudi, manutenzioni ordinarie e straordinarie.

In opzione AMIA si riserva di ordinare al medesimo prospetto economico, ulteriori interventi di sorveglianza e controllo.

A. ESTINTORI

A.1 Manutenzione e Controllo periodico estintori d'incendio

1. L'estintore dovrà essere controllato ogni 6 mesi;
2. L'estintore dovrà essere presente effettivamente nel punto in cui era stato destinato e segnalato con apposito cartello;
3. L'estintore dovrà essere visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso dovrà essere libero da ostacoli;
4. L'estintore dovrà risultare integro nelle sue singole parti;
5. I contrassegni distintivi del costruttore dovranno essere esposti a vista ben leggibili;
6. Si dovrà verificare l'efficienza della carica tramite l'indicatore di pressione;
7. L'estintore non dovrà aver perso più di un decimo del peso della carica;
8. L'estintore non dovrà presentare anomalie quali: perdita di pressione, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili,
9. L'estintore dovrà essere esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;
10. Le anomalie riscontrate dovranno essere eliminate;
11. A controllo effettuato si dovrà riportare sull'apposito cartellino a norma UNI 9994 -1, UNI EN 12416-2, UNI EN 12416-2, UNI EN 13565-2 (elenco non esaustivo, eventuali altre normative dovranno essere applicate) di cui ogni estintore dovrà essere dotato, quanto segue:
 - numero di matricola dell'estintore;
 - data di fabbricazione dell'estintore (solo per estintori Omologati, secondo D.M. 20/12/82 (D.M. 07/01/05));
 - ragione sociale, indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'impresa di manutenzione;
 - peso lordo dell'estintore;
 - carica effettiva;
 - tipo di operazione effettuata;
 - data dell'intervento;
 - firma leggibile del manutentore;
12. Si fa presente che si dovranno rispettare tutte le indicazioni fornite dal produttore (per estintori omologati secondo D.M. 20/12/82);
13. Eventuali pezzi di ricambio dovranno essere compresi nell'offerta economica, comprensivi di posa.
14. Compilazione di un prospetto riassuntivo riportante l'ubicazione, numero e tipo di estintore in dotazione ad ogni singola zona e/o posto di servizio di pertinenza della committente;

15. Rilascio bollettino di avvenuta verifica riportante le operazioni effettuate con data e firma del manutentore, controfirmata dal responsabile o dal preposto della committente.
-

A.2 Revisione programmata estintore

L'attività consiste in una misura di prevenzione, di frequenza variabile in funzione del tipo d'estintore ¹, tramite l'effettuazione dei sotto elencati accertamenti e interventi oltre a quelli precedentemente elencati :

1. Verifica della conformità del prodotto omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed all'idoneità degli eventuali ricambi;
2. Esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
3. Esame e controllo funzionale di tutte le parti;
4. Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente;
5. Sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti;
6. Sostituzione delle guarnizioni;
7. Eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
8. Tarature e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;
9. Ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente;
10. Ri-Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza;
11. Ogni 5 anni, durante la fase di revisione degli estintori a biossido di carbonio, portatili e carrellati, la valvola erogatrice deve essere sostituita.
12. Rispetto di tutte le indicazioni fornite dalla norma UNI 9994 Marzo 92, nonché del produttore;
13. A revisione effettuata si dovrà riportare sull'apposito cartellino, di cui ogni estintore dovrà essere dotato, quanto segue:
 - numero di matricola dell'estintore;
 - data di fabbricazione dell'estintore (solo per estintori Om. secondo D.M. 20/12/82);
 - ragione sociale, indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'Impresa di manutenzione;
 - peso lordo dell'estintore;
 - carica effettiva del prodotto estinguente;
 - tipo di operazione effettuata;
 - data dell'intervento;
 - firma leggibile del manutentore.

N.B. non sono ammessi cartellini che non corrispondono alla norma UNI 9994.

14. Eventuali pezzi di ricambio dovranno essere compresi nell'offerta economica;
15. Compilazione del prospetto riassuntivo in formato elettronico riportante l'ubicazione, numero e tipo di estintore revisionato in dotazione alla committente e/o alla zona interessata di pertinenza;
16. Rilascio bollettino di servizio comprovante l'avvenuta revisione effettuata in loco, riportante le quantità ed i tipi di estintori revisionati, controfirmata dal responsabile preposto

A.3 Collaudo estintore

L'attività consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza stabilita dalla norma UNI di riferimento e/o dal costruttore, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione sottostanti alla legislazione vigente in materia.

Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, dovranno subire un collaudo periodico ogni 5 anni, consistente in una prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di 3,5 MPa (come previsto dalla norma UNI - 9994), ad eccezione degli estintori a CO₂ per i quali la pressione di prova dovrà essere di

¹ Estintore a polvere ogni 36 mesi Estintore a CO₂ ogni 60 mesi
Estintore ad acqua o schiuma ogni 18 mesi Estintore ad idrocarburi alogenati 72 mesi

25 MPa. Al termine della prova non dovranno verificarsi, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

L'attività di collaudo deve comportare l'attività di revisione.

Per i serbatoi sottoposti a prova idraulica, secondo le norme UNI - 9994, l'Impresa dovrà rilasciare un certificato di collaudo cumulativo riportante: la data di collaudo, la pressione di prova, nome costruttore, l'esito della prova idraulica e la provenienza dell'apparecchiatura.

Mentre sull'estintore dovrà essere apposta un'ideale targhetta, in modo ben leggibile, indelebile e duraturo nel tempo con le indicazioni di

- data di collaudo (mese ed anno);
- valore della prova idraulica;

A.4 Manutenzione straordinaria estintore

La manutenzione straordinaria si attua durante la vita dell'estintore ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell'estintore.

ESTINTORI PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE E CHE DOVRANNO ESSERE POSTI FUORI SERVIZIO:

- di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di classe D
- che presentino segni di corrosione;
- che presentino ammaccature sul serbatoio;
- sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente;
- le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili;
- con marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- che devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti;
- non dotati di libretto uso e manutenzione rilasciato dal produttore;
- che abbiano superato 18 anni di vita.

CARTELLINO DI MANUTENZIONE

Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito con il cartellino riportante nominativo del manutentore.

B. COMPLESSI ANTINCENDIO A RETE D'IDRANTI

B.1 Manutenzione semestrale complessi antincendio a rete d'idranti

Durante la manutenzione programmata dei complessi antincendio dovranno essere effettuate le seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto della norma UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 secondo la buona regola d'arte di seguito descritte:

1. Controllo dello stato generale dell'impianto;
2. Controllo e accertamento che il complesso idrante, contrassegnato da numero progressivo, sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;

3. Controllo integrità del safe crash; eventuale sostituzione della lastra
4. Controllo tenuta del rubinetto idrante;
5. Verifica legatura dei raccordi e relativa rispondenza alle norme UNI;
6. Controllo dello stato di conservazione della manichetta, compresa la verifica che sia distaccata dai rubinetti, dei raccordi, guarnizione di tenuta e dei manicotti protettivi coprilegatura in gomma con eventuale sostituzione qualora irreparabilmente deteriorata
7. Controllo integrità della lancia idrica antincendio;
8. Controllo dello stato generale del gruppo attacco motopompe V.V.F.
9. Controllo e prova di funzionamento rubinetto idrante, spurgo tubazione, misurazione della portata e pressione a campione (nella posizione idraulicamente più sfavorevole);
10. Rilascio bollettino di manutenzione con data e firma del manutentore, riportante le quantità e il tipo dei complessi antincendio verificati;
11. Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme;
12. prova di tenuta di tutte le valvole di non-ritorno;
13. prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe;
14. prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l'arresto.

Lo smaltimento di rifiuti sarà a carico dell'aggiudicatario.

Restano esclusi dalla fornitura senza preventivo per approvazione, gli organi interni al gruppo motopompa e qualsiasi componente impiantistico, lastre safe crash, manichette, valvole e saracinesche, lance.

C. Manutenzione Gruppo ranger

- ogni sei mesi
- Prova di funzionamento della componentistica e rabbocco della schiuma estinguente

D. Opere di compartimentazione e vie d'esodo , porte e finestre apribili e resistenti al fuoco

La manutenzione richiesta prevede le seguenti fasi:

- sorveglianza periodica delle vie di fuga: le porte non devono essere chiuse a chiave, ovvero nel caso siano provviste di dispositivi antintrusione devono facilmente aprirsi per consentire l'esodo. I percorsi devono essere liberi da ostacoli.
- controllo delle porte U.S. verifica del buon funzionamento dei maniglioni antipánico, riparazione dei guasti con minuteria la cui fornitura è comprensiva nel prezzo offerto, serraggio delle viti e lubrificazione
- controllo delle porte tagliafuoco: controllo della perfetta chiusura, dei maniglioni, dei dispositivi di auto chiusura.
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria.

E. Adeguamento segnaletica di sicurezza antincendio

l'Impresa, al termine della visita programmata dovrà segnalare tempestivamente al responsabile preposto dalla committente il numero e il tipo di cartello segnalatore necessario per una rapida individuazione delle apparecchiature antincendio installate nei vari presidi della committente, in modo tale, da riportare gli stessi alla normalizzazione e nel rispetto delle normative vigenti, sia per implementazione che per sostituzione secondo quanto prescritto dai summenzionati dettati legislativi.

F. Manutenzione Gruppo ranger

- ogni sei mesi
Prova di funzionamento della componentistica e rabbocco della schiuma estinguente

G. Opere di compartimentazione, vie d'esodo e porte tagliafuoco:

La manutenzione si divide nelle seguenti fasi:

- sorveglianza periodica delle vie di fuga e delle porte: le porte non devono essere chiuse a chiave, ovvero nel caso siano provviste di dispositivi antintrusione devono facilmente aprirsi per consentire l'esodo. I percorsi devono essere liberi da ostacoli.
- Controllo periodico delle uscite di sicurezza e delle porte tagliafuoco, almeno con cadenza semestrale: verifica del buon funzionamento dei maniglioni antipanico, riparazione dei guasti con minuteria la cui fornitura è comprensiva nel prezzo offerto, serraggio delle viti e lubrificazione, ecc.
- Manutenzione ordinaria delle porte tagliafuoco, occasionale in caso di lievi anomalie: controllo della perfetta chiusura, dei maniglioni, dei dispositivi di auto chiusura;
- Manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco, occasionale in caso di non conformità rilevante

H. Adeguamento segnaletica di sicurezza antincendio

L'Impresa, al termine della visita programmata dovrà segnalare tempestivamente al responsabile preposto dalla committente il numero e il tipo di cartello segnalatore necessario per una rapida individuazione delle apparecchiature antincendio installate nei vari presidi della committente, in modo tale, da riportare gli stessi alla normalizzazione e nel rispetto delle normative vigenti, sia per implementazione che per sostituzione secondo quanto prescritto dai summenzionati dettati legislativi.

Sostituzione ricambi

I ricambi che saranno impiegati dall'Impresa per le attività di cui sopra, dovranno far conservare al presidio la conformità al prototipo omologato secondo normativa tecnica vigente, e dovranno essere garantiti dall'impresa di manutenzione.

L'agente estinguente utilizzato per la ricarica dovrà far conservare all'estintore o all'impianto la conformità al prototipo omologato ed essere garantito alla committente dall'Impresa di manutenzione che ne risponderà sia civilmente che penalmente in caso di alterazione del prodotto adoperato. La sostituzione dell'agente estinguente sarà effettuata con intervallo di tempo non maggiore degli intervalli di cui alla voce revisione delle norme UNI - 9994. Gli estintori e le bombole dovranno comunque essere ricaricati quando siano stati parzialmente o totalmente usati e in occasione delle verifiche periodiche e/o straordinarie di solidità ed integrità del corpo estintore.

Eventuali pezzi di ricambio dovranno essere compresi nell'offerta economica.

Lo smaltimento di rifiuti per tutte le attività di cui sopra sarà a carico dell'aggiudicatario.

Eventuale smaltimento di schiuma di ranger esausti è a carico dell'aggiudicatario.

ART. 7

Fornitura di dispositivi antincendio a richiesta della ditta

Manutenzione semestrale dei presidi antincendio

L'Impresa provvederà ad installare i previsti cartelli segnalatori come da progetto, ove mancanti e ad installare le staffe di supporto degli estintori ove necessario.

Resta comunque inteso che l'Impresa curerà la manutenzione in modo da evitare qualsiasi danno agli impianti rendendosene responsabile.

Resta altresì inteso, che, durante la fase di manutenzione l'Impresa non potrà rimuovere alcuno estintore senza prima garantire la continuità del presidio antincendio, mediante la posa di un altro estintore di scorta o in prestito d'uso di capacità simile di tipo approvato, senza che abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo.

La committente, si riserva in funzione delle esigenze che dovessero emergere, la possibilità, anche nel corso di ciascuna annualità, di incrementare o di ridurre il parco estintori.

La committente provvederà a comunicare all'impresa, il tipo e il luogo dell'impianto ove le operazioni di conduzione e manutenzione dovessero venire eventualmente estese, sia in caso d'incremento di impianti che in caso di dismissioni.

Sarà inoltre cura dell'Impresa organizzare il servizio di manutenzione, in modo tale che l'intervallo fra due visite allo stesso estintore sia pari o inferiore a sei mesi (previa comunicazione scritta con anticipo di tre giorni dalla data di sopralluogo)

La committente precisa che, per non sguarnire i presidi di sua pertinenza dai relativi mezzi antincendio, tutte le operazioni di ordinaria manutenzione e di ricarica degli estintori, dovranno essere effettuate sul posto con opportuni carri officina attrezzati. Mentre, per le operazioni di revisione, collaudo serbatoi o pressatura dei serbatoi secondo norma UNI - 9994, saranno effettuate presso l'officina dell'Impresa, previo sostituzione degli stessi con altrettanti di tipo approvati, a cura dell'Impresa per tutto il tempo necessario per le operazioni previste, senza che abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo.

L'Impresa dovrà verificare periodicamente che il tipo, il proporzionamento e la dislocazione dei mezzi di pronto intervento (estintori, complessi idrante e cartellonistica di sicurezza antincendio), sia conforme alle normative sopra citate, dandone comunicazione alla committente

L'Impresa, al termine della visita programmata, dovrà segnalare tempestivamente al responsabile preposto dalla committente il numero e il tipo di estintori necessari alla normalizzazione dell'impianto, sia per implementazione che per sostituzione con tipo omologato secondo D.M. 20/12/82.

L'Impresa provvederà a programmare in collaborazione con il tecnico preposto dalla committente i tipi e le quantità necessarie, in modo tale, da poter effettuare nella successiva visita programmata e/o secondo le disposizioni della committente l'installazione delle apparecchiature mancanti e/o da sostituire con altrettanti di tipo om. secondo D.M. del 20/12/82, aventi le seguenti caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche dell'estintore/tipo

ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE ABC DA KG. 6 OMOLOGATO SECONDO D.M. 20/12/82, CLASSE DI FUOCO "34/A - 233BC" COMPLETO DI SUPPORTO PER IL FISSAGGIO A PARETE, CARICO E PRONTO ALL'USO.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Denominazione tecnica: | Estintore a polvere ABC pressurizzato |
| Agente estinguente: | Polvere A-B- C |
| Caratteristiche polvere: | Certificato di analisi |
| Propellente: | Azoto |
| Tempo di scarica: | 10 - 11 sec. ca |
| Gittata utile: | 6 - 7 m. ca. |
| Pressione di esercizio | 1,3 - 1,5 MPa |
| Pressione di collaudo: | 3,5 MPa |
| Pressione di scoppio serbatoio: | 6- 7 MPa |
| Verniciatura serbatoio: | Epossidica RAL 3000 Rosso |
| Valvola a pulsante: | ottone nichelato completa di: <ul style="list-style-type: none">▪ valvola di sicurezza a molla▪ manometro in ottone con quadrante a norma▪ dispositivo per controllo pressione▪ pulsante di comando otturatore▪ manichetta in gomma con ugelerogatore. |

Il suddetto estintore, potrà essere utilizzato per tutti i locali con carico d'incendio di classe ABC ad esclusione dei quadri elettrici e delle apparecchiature elettroniche. Per quest'ultime, visto la particolarità delle apparecchiature, si richiede l'utilizzo di estintori CO2, ossia:

Caratteristiche tecniche dell'estintore/tipo

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA OMOLOGATO SECONDO D.M. 20/12/82, CLASSE DI FUOCO tipo BC - BOMBOLA IN ACCIAIO COLLAUDATA ISPESL, COMPLETO DI SUPPORTO PER IL FISSAGGIO A PARETE, CARICO E PRONTO ALL'USO.

**ART. 8
pronto intervento**

Dietro richiesta d'intervento su un qualsiasi presidio controllato facente parte del presente capitolato, la ditta deve garantire l'intervento in un tempo massimo di due giorni.

**ART 9
Personale addetto al servizio**

L'operatore economico deve avvalersi per l'esecuzione dell'appalto solo di personale alle sue dipendenze.

1. L'operatore economico, ad inizio dell'appalto, successivamente per ogni variazione ed annualmente, deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- il nominativo , l'indicazione del ruolo aziendale ed il numero di telefono di reperibilità h24 del responsabile della commessa che è il responsabile del contratto nominato dall'operatore economico per seguire l'intera commessa, ad al quale la stazione appaltante può rivolgersi per qualsiasi questione attinente all'esecuzione (tramite numero telefonico che dovrà essere fornito, con reperibilità h24), e comunque addetto al coordinamento di tutte le prestazioni, anche in rapporto agli apprestamenti di sicurezza;
- l'elenco nominativo del personale impiegato con relative qualifiche e livello;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri di telefonia mobile aziendale con i quali poter contattare i referenti preposti (eventuali

modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente)

2. Il personale dedicato ai servizi non deve essere stato condannato per reati che possano ledere la moralità professionale e l'affidabilità in rapporto alle attività da svolgere.

3. Eventuali sostituzioni e/o variazioni del personale – da garantire comunque con personale di almeno pari livello ed esperienza – dovranno essere comunicate formalmente e tempestivamente alla stazione appaltante, fermo restando che l'impiego deve essere in ogni caso regolare sotto ogni profilo.

4. L'operatore economico si impegna a richiamare e, se dal caso, a sostituire i dipendenti che non osservino condotta irreprensibile o non eseguano correttamente le mansioni oggetto del presente servizio. Le segnalazioni e le richieste del responsabile del procedimento o del Responsabile del procedimento o Direttore dell'esecuzione del contratto, in questi casi, saranno impegnative per L'operatore economico.

5. L'operatore economico:

- dovrà richiamare l'attenzione dei propri addetti impiegati nel servizio, sull'obbligo di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto venissero a conoscenza in occasione dell'attività svolta, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione e la risoluzione del contratto;
- si obbliga ad assicurare per tutto il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto la formazione e i presidi personali o collettivi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

7. Il personale designato dall'operatore economico addetto al servizio dovrà comprendere e parlare la lingua italiana, così da poter capire indicazioni ed evitare situazioni di pericolo, essere

a conoscenza delle modalità di espletamento del contratto, qualificato, idoneo ai compiti assegnati, autonomo ed affidabile.

8. Nello svolgimento del servizio il personale dell'operatore economico dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

9. Il personale dell'operatore economico dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona, munito di divisa fornita dall'operatore economico (sulla quale deve essere riportato il nome dell'operatore economico) e dovrà tenere esposta, in modo visibile, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

10. Al personale dell'operatore economico, durante lo svolgimento del servizio, non sarà consentito consumare cibo, ascoltare radio, tenere le suonerie dei telefoni cellulari ad alto volume, dedicarsi ad attività estranee al servizio stesso, utilizzare apparati telefonici, PC e altre apparecchiature, intrattenersi con i visitatori o con i dipendenti di AMIA Verona SpA, o, comunque, oltre il tempo necessario a fornire o ricevere informazioni e comunicazioni inerenti al servizio.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

ART 10 tutela dei lavoratori

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

ART 11 adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, e tra l'altro di quelle previste come previsto dal T.U. 81/08 e ss. mm. e ii..

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario.

Si sottolinea che durante gli interventi i dipendenti devono essere dotati di materiale assorbente in caso di sversamento accidentale dei prodotti chimici utilizzati. Si dovrà immediatamente comunicare all'ufficio ambiente di Amia tale episodio.

Gli imballaggi vuoti dovranno essere ritirati e correttamente smaltiti dall'appaltatore.

Lo smaltimento di rifiuti per tutte le attività di cui si richiede manutenzione sarà a carico dell'aggiudicatario.

Le modalità di gestione dei prodotti e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti.

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile della committente il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le

procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART 12 poteri di verifica e controllo

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. L'AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

ART 13 registri antincendio

È cura dell'appaltatore la fornitura e compilazione del registro antincendio che dovrà essere numerato con pagine progressive e dovrà evidenziare per ogni attività effettuata l'elenco (anche in allegato) dei controlli effettuati sui singoli presidi (es. elenco estintori e idranti controllati etc) ai sensi del D.M. 01/09/2021, D.M. 02/09/2021 e D.M. 03/09/2021. Il registro dovrà essere conforme alla normativa applicabile e fornito anche in formato elettronico.

ART 14 Penali

Fatte salve le norme che prevedono la risoluzione del contratto in danno, si prevedono le seguenti penali, da applicarsi anche per una singola violazione nell'ambito delle violazioni di seguito elencate:

1. per la mancata manutenzione nella frequenza ed entro i tempi stabiliti: l'importo pari a € 65/giorno maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura;
2. per la mancata compilazione del registro antincendio e compilazione rapportini di lavoro € 65/giorno;
3. per danni agli impianti dovuti ad incuria di manutenzione € 65,00 per ogni giorno di non funzionamento, maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura;
4. per ritardi sul pronto intervento € 65,00 per ogni giorno.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano comunque l'impresa appaltatrice dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta reintegrare l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il ripetersi di tre violazioni delle norme della presente Convenzione dà la facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 15 giorni. All'Appaltatore sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di mantenere gli impianti con personale proprio od esterno.

ART 15 coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART 16 trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 17
foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART.18
risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

Nei casi di seguito indicati AMIA VERONA può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

I patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;

nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;

nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione delle pulizie ed il numero delle ore lavorate;

nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l'Amministrazione per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;

In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;

- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all'AMIA VERONA Verona Spa;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'Appaltatore- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuto al risarcimento:

dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio di pulizia, fatto svolgere ad altre ditte;

di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla S.A.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da AMIA VERONA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART 19

Revisione prezzi e varianti

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Fatta salva la normativa applicabile *ratione temporis* su eventuali revisioni e/o compensazioni, il prezzo offerto in sede di presentazione delle offerte rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e dei contratti esecutivi.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata dal committente solo per quella differenza che eccede il decimo, fermo restando l'onere dell'appaltatore di documentare in maniera oggettiva e rigorosa la sussistenza di entrambi i presupposti, ovvero l'imprevedibilità delle circostanze (nel momento di presentazione delle offerte) e la variazione dei costi (dal momento di presentazione delle offerte).

Si prevede sin d'ora la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Si prevede sin d'ora, con apposita clausola, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committenza potrà avvalersi delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto delle indicazioni del Presidente dell'ANAC. Tale facoltà ricomprende le modifiche determinate da circostanze impreviste, imprevedibili e sopravvenute che non alterino la natura generale del contratto. Sono possibili adeguamenti dei prezzi e dei costi del servizio in ragione di variazioni derivanti da indici di mercato, ferma l'autorizzazione della Committenza.

Nel caso di eventuale diminuzione del fabbisogno aziendale conseguente a vicende gestionali e/o societarie (ad esempio, la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di una specifica area - nonché della sua gestione - tra quelle in cui svolgere il servizio di manutenzione oggetto della procedura) si prevede sin d'ora la facoltà di AMIA di modificare il contratto in tal senso. L'appaltatore, partecipando alla procedura presta espressamente il consenso a tale modifica.

ART.20

Aspetti economici e assicurativi

L'assegnazione dell'appalto comporta i seguenti obblighi assicurativi:

A) GARANZIA

A garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Capitolato, e con il relativo contratto, il fornitore dovrà consegnare ad Amia Verona S.p.A., contestualmente all'assegnazione del servizio, una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale.

B) FATTURAZIONE PAGAMENTI

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in

fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Il pagamento del servizio avverrà, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'AMIA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste; l'emissione mensile della fattura dovrà avere luogo a servizio reso. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero di CIG e il numero d'ordine e nella stessa dovranno essere tenute distinte le prestazioni della Sede da quelle degli impianti.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC e di ricezione da parte della scrivente delle ore mensili effettuate.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

C) ANTICIPAZIONI

All'Impresa sarà eventualmente riconosciuta l'anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18 D.lgs. 50/16 e s.m.i. (max 20% dell'importo contrattuale).

D) ASSICURAZIONE R.C. TERZI - ASSICURAZIONE PER DANNO AMBIENTALE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602

del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle

responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziati.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

E) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

F) CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 106, comma 13 d.lgs. 50/16 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

ART.21

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART.22

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.lgs. 50/16 e s.m.i.

ART.23 Adeguamento Istat

Al termine dei primi dodici mesi di servizio è data facoltà all'impresa aggiudicataria di chiedere, tassativamente entro i 30 giorni successivi al predetto termine, l'aggiornamento dell'importo dell'appalto in relazione alla variazione percentuale ISTAT, rilevabile nel sito ufficiale alla Tabella 10 – Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

ART.24 Trattamento dei dati personali ai sensi regolamento ue 679/2016 (gdpr)

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è AMIA VERONA Spa con sede in Via Avesani 31 – 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

ART.25 Recesso

AMIA VERONA Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.109, D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante

dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

ART.26 **Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

ART.27 **Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di AMIA VERONA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART.28 **Spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART.29 **Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con l'accordo quadro e/o i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori

ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il

concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART.30 subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato altresì alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea"). La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica le parti di servizi o della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura e dovranno garantire i medesimi standard qualitativi ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dello specifico contratto nella percentuale del 51 % della prestazione.

La stazione appaltante ha individuato la quota di servizio del 51% da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata da un certo grado di uniformità del servizio oggetto dell'affidamento e dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante ad un sufficiente livello standard di sicurezza;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- l'omogeneità del servizio e della gestione/ calendarizzazione dell'erogazione dello stesso con modalità univoche;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti.

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 49 % dell'importo posto a base di gara, in relazione alla prestazione.

È fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo entrambi responsabili solidamente verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.

ALLEGATO 1**CONSISTENZA MATERIALI OGGETTO DELL'APPALTO
RIEPILOGO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO****SEDE AMIA**

- n. 125 estintori portatili
- n. 3 estintori carrellati
- n. 1 idranti a muro uni2/45 con manichetta flessibile e lancia
- n. 29 idranti a muro uni1/45 con manichetta flessibile e lancia
- n. 2 attacchi motopompa
- n. 3 idranti soprasuolo
- n. 2 armadi antincendio
- n. 43 maniglioni antipanico
- n. 11 porte Rei
- n. 47 manichette
- n. 01 rete idrica antincendio

La rete idranti composta da cassette UNI 45 e UNI 70, colonne idrante soprasuolo, attacchi sottosuolo e naspi .

STABILE IN VIA AVESANI, 18:

- n. 4 estintori portatili

ISOLA ECOLOGICA MATTARANETTA – RIEPILOGO INDICATIVO DEI MATERIALI

- n. 07 estintori portatili

ISOLA ECOLOGICA VIA AVESANI 34-36

- n. 06 estintori portatili;
- n. 05 idranti a muro uni45 con manichetta flessibile e lancia;
- n. 06 idranti soprasuolo;
- n. 01 rete idrica antincendio ad anello collegata con la rete della sede aziendale;
- n.17 Manichette
- n.1 maniglioni antipanico
- n.1 rete idrica antincendio

La rete idranti composta da cassette UNI 45 colonne idrante soprasuolo, attacchi sottosuolo.